

CODICE STRADA – Prime modifiche (nel Pacchetto Sicurezza L. 94/09) -

Art. 34 bis – **Chi insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con sanzione amministrativa da 500 euro a 1000.**

Art. 186 – ...

Comma 2) c) ... Per chi si pone alla guida di un veicolo che non gli appartiene con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l il periodo di sospensione della patente viene raddoppiato (da 2 a 4 anni anziché da 1 a 2) *(ciò in alternativa al sequestro che subisce chi guida la propria auto)*

Comma 2) sexies – L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le 22 e prima delle 7

Art. 187 -

All'articolo 187 si applicano le disposizioni dell'articolo 186 comma 2 lettera c) periodi terzo (doppia sospensione patente per chi guida veicolo non suo) **sesto** (confisca) **e settimo periodo** (custodia) nonché quelle del comma 2 quinquies (recupero del mezzo sequestrato).

Comma 1) quater – L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le 22 e prima delle 7

Art. 193

Comma 4 bis – Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. è sempre disposta la confisca amministrativa del **veicolo intestato al conducente** sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la **sospensione della patente di guida per un anno.**

Articolo 195 comma 2 bis –

Le sanzioni amm.ve pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 (19-20) e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7

Art. 219-bis. - *(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida).* – 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. **In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli.** Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.

2. **Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida.** In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.